



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega prevista dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 1, lettera b) primo periodo e dei criteri direttivi definiti al successivo comma 4, lettera a) del medesimo articolo.

La delega legislativa prevede che il Governo debba adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di quattro obiettivi fondamentali tra i quali la revisione della disciplina della contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione e garantire omogeneità nell'applicazione delle procedure e dei dati contabili, anche al fine di agevolare analisi e confronti.

Il nuovo sistema si pone, in sostanza, l'obiettivo di garantire la stabilità economica e il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità, che, nei casi più gravi, possono portare le università a dichiarare il dissesto finanziario (all'articolo 5, comma 4, lettera g), legge 30 dicembre 2010, n. 240), situazione di squilibrio grave tra attivo e passivo che, se non corretto con gli strumenti previsti dalla stessa legge n. 240/10, può condurre gli atenei al commissariamento (articolo 5, comma 4, lettere g), h), i).

In coerenza con lo spirito e la lettera delle disposizioni di delega, la predisposizione dello schema di decreto delegato ha perseguito l'obiettivo di garantire l'omogeneità degli strumenti di contabilità esterna, tesi a rispondere alle necessità informative del Governo, del Parlamento e degli investitori pubblici e privati, ma, al tempo stesso, ha cercato di conferire una maggiore efficacia agli strumenti di governo degli atenei per rispondere alle complesse sfide cui essi oggi sono sottoposti.

Il decreto si coordina, inoltre, con quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2009, n. 196, che prevede il raccordo e l'uniformità delle regole contabili delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni. Al riguardo, si precisa che, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato emanato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento dei sistemi contabili". Peraltro, si rappresenta che tale provvedimento disciplina in modo puntuale esclusivamente alcuni aspetti previsti dalla delega, rimandando il completamento della disciplina complessiva a provvedimenti successivi, da adottarsi con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tornando al nuovo sistema contabile introdotto con il presente decreto, v'è da segnalare che le disposizioni in esso contenute si prefiggono di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei, strumentali alla rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione dei risultati.

Gli elementi di maggiore novità per il sistema sono:

a) l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica, nonché di un budget economico e degli investimenti unico autorizzatorio;

b) l'introduzione del bilancio unico di ateneo, per cui il processo di predisposizione del bilancio di previsione, delle rilevazioni concomitanti e a consuntivo degli atenei non sarà più frammentato nelle singole strutture precedentemente dotate di autonomia finanziaria (dipartimenti e centri). Alle strutture con autonomia gestionale e amministrativa spetterà l'approvazione della loro proposta di budget economico e degli investimenti. A questo proposito l'obiettivo innovativo della normativa è di salvaguardare l'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, incentivando ulteriormente la capacità di sviluppo dei rapporti con il sistema economico pubblico e privato. Il bilancio unico

intende però salvaguardare la visione della mission complessiva degli atenei garantendone il suo più efficace perseguimento;

c) l'introduzione del bilancio consolidato degli atenei con le proprie aziende, società o altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica.

In più parti il decreto ribadisce che gli obblighi di riclassificazione del bilancio, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle pubbliche amministrazioni, nonché di rappresentazione della spesa per missioni e programmi, si applicano solo alle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In effetti, le disposizioni in argomento si applicano alle università non statali legalmente riconosciute, a garanzia della loro autonomia istituzionale, solo per la parte relativa all'adeguamento degli schemi di bilancio e dei principi contabili per ragioni di comparazione e per gli obblighi di trasmissione legati al contributo pubblico di cui beneficiano.

Inoltre, si è ritenuto opportuno dare evidenza della differenziazione delle regole sul processo di approvazione del bilancio a preventivo e consuntivo. Come stabilito dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, articolo 2, comma 2, lettera h), i documenti di bilancio per le università statali sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza. Le università non statali approvano i documenti di bilancio sulla base delle procedure e delle modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

Il testo recepisce le condizioni e alcune osservazioni poste nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari V e VII della Camera dei deputati e 5ª e 7ª del Senato della Repubblica, consultate secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per quanto riguarda le osservazioni, sono state recepite la prima e la terza contenute nel parere della VII Commissione della Camera, la prima del parere della 5ª Commissione del Senato, parte della seconda e la settima contenute nel parere della 7ª Commissione del Senato. In particolare, nel recepire le citate osservazioni, sono stati modificati gli articoli 7 e 9 dello schema di provvedimento inserendo alcune precisazioni sulle modalità di erogazione dell'incentivo premiale alle università che adottano la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro 1º gennaio 2013, sulle modalità di costituzione della commissione per la contabilità economico-patrimoniale e sul supporto ministeriale alla sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile.

Per quanto riguarda le osservazioni non recepite, le ragioni della scelta effettuata sono in gran parte giustificate dal fatto che vengono richiamati profili tecnici della materia che saranno disciplinati nel successivo decreto legislativo attuativo della restante parte della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4 della legge n.240 del 2010 (prima osservazione della 7ª Commissione del Senato) o nei documenti contabili predisposti dalle singole università (così per le osservazioni terza e quarta della 7ª Commissione del Senato e seconda della VII Commissione della Camera) oppure si tratta di richieste di precisazioni già contenute nel testo (così per la seconda osservazione della 7ª Commissione del Senato concernente i termini di adozione dei successivi decreti ministeriali). Le osservazioni della 5ª Commissione del Senato non suggeriscono modifiche al testo ma attengono piuttosto a richieste di chiarimenti in gran parte già evase. La terza osservazione di quest'ultima Commissione ripete, nei contenuti, la condizione posta dalla VII Commissione della Camera. Si è infine ritenuto di non recepire la sesta osservazione della 7ª Commissione del Senato perché l'entità della quota premiale del fondo di finanziamento verrà definita con il provvedimento che provvede al riparto del fondo stesso.

Lo schema di provvedimento si compone di 11 articoli.

L'**articolo 1** stabilisce che gli atenei devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, individua i documenti obbligatori del quadro informativo economico-patrimoniale degli atenei (bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio, bilancio di previsione triennale, bilancio unico a consuntivo, bilancio consolidato) - **prevedendo la strutturazione degli stessi anche su un arco temporale pluriennale come indicato nella condizione posta dalla 5^a Commissione del Senato nel parere del 26 ottobre 2011-**, stabilisce la necessità di predisporre, con opportuni schemi di raccordo, al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti, il bilancio preventivo unico non autorizzatorio e il rendiconto unico in contabilità finanziaria. Inoltre, viene previsto l'obbligo di dotarsi di sistemi e procedure di contabilità analitica.

L'**articolo 2** stabilisce che le università nella gestione del loro bilancio si attengano ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Nel successivo articolo 7 si stabilisce che i decreti siano emanati entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'**articolo 3** evidenzia che, al fine del raccordo con le regole contabili delle altre pubbliche amministrazioni, le università adottino una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio. Tale tassonomia è stata disciplinata in modo puntuale nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (articolo 17). I prospetti SIOPE, come previsto dalla legge n. 196/2009, diventano un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio.

L'**articolo 4** si focalizza sulla rappresentazione della spesa per missioni e programmi, obbligatoria per gli atenei ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 196. La definizione del contenuto delle missioni e dei programmi ricalca in modo puntuale la definizione coniata in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Le università dovranno, pertanto, predisporre un apposito prospetto, sia in sede preventiva che consuntiva, da allegare ai bilanci. Anche in questo caso, come per l'articolo 2, si rimanda a un successivo decreto interministeriale, da adottarsi di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione dell'elenco delle missioni e dei programmi nonché per la definizione dei criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Tale elenco dovrà essere inoltre corredato dell'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

L'**articolo 5** nel comma 1 disciplina, nel dettaglio, il bilancio unico d'esercizio a preventivo. Si ribadisce che le università sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio composto da budget economico e degli investimenti unico entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento e all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico non autorizzatorio. **In coerenza con le modifiche apportate all'articolo 2 1 è stato inserito il riferimento ai documenti contabili che garantiscono la programmazione di medio e lungo periodo (bilancio unico d'ateneo di previsione triennale).**

Nel comma 2 si è ritenuto opportuno tenere distinte le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, obbligate a predisporre il bilancio di previsione annuale autorizzatorio, dalle università non considerate

amministrazioni pubbliche ai sensi della citata legge, che dovranno predisporre il bilancio di previsione sulla base delle procedure e delle modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

Nel comma 3 si afferma esplicitamente che il bilancio unico comprende anche la previsione delle funzioni di didattica e ricerca e che ciascun ateneo articola il bilancio preventivo in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio, costituente parte del bilancio unico di ateneo. In tal modo si intende salvaguardare l'autonomia di ciascun ateneo nella definizione della propria articolazione organizzativa definita dallo statuto e dai regolamenti mantenendo saldo il principio del bilancio unico dell'ateneo all'interno del quale sarà assegnato il budget a ciascun centro di responsabilità.

La disposizione recepisce la condizione posta dalla VII Commissione della Camera dei Deputati nel parere del 14 dicembre 2011, con la precisazione che, ai suddetti centri di responsabilità è riconosciuta autonomia gestionale e amministrativa. Va evidenziato che questo passaggio normativo consolida il superamento e l'eliminazione dei concetti di autonomia contabile e di bilancio attualmente attribuita ai dipartimenti universitari (o alle strutture ad essi assimilate) ai quali (in quanto centri di responsabilità) sarà riconosciuta autonomia decisionale di spesa nell'ambito del budget ad essi assegnato (aspetti ricompresi nei termini di autonomia gestionale e amministrativa).

Nel comma 4 viene disciplinato il bilancio unico di esercizio a consuntivo e volutamente, a differenza del bilancio preventivo, non viene fatta menzione dell'articolazione interna. Il bilancio consuntivo è, infatti, l'esito delle scritture contabili effettuate durante l'esercizio e relative alla disponibilità di budget di tutte le strutture, ma viene predisposto in forma unica per l'ateneo nel suo insieme. Sempre nel comma 4 è stabilito che il bilancio d'esercizio a consuntivo è accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo contabile della gestione e proposte al consiglio di amministrazione per l'approvazione. Tale verifica del collegio sindacale rientra nell'ambito degli adempimenti legati alla dichiarazione di dissesto delle università come previsto dalla legge n. 240 del 2010.

Il comma 6 prevede l'obbligo di allegare l'elenco degli enti e delle società partecipate a qualsiasi titolo al bilancio unico d'ateneo di esercizio al fine di determinare in modo chiaro la sfera di consolidamento.

Al comma 7, viene fatto esplicito riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, al fine di ribadire che il bilancio di previsione unico e il conto consuntivo unico sono documenti che devono essere approvati obbligatoriamente dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. Vengono inoltre stabiliti anche i termini per l'approvazione del bilancio di previsione unico d'ateneo (entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di previsione, comma 1) e del consuntivo unico di ateneo (entro il 30 aprile di ciascun anno, comma 4).

L'**articolo 6** disciplina il bilancio consolidato e individua soprattutto l'area di consolidamento. Per quanto riguarda i principi contabili strumentali al consolidamento dei conti si rimanda a un successivo decreto interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità verrà aggiornata anche l'area di consolidamento.

L'**articolo 7** disciplina la tempistica di attuazione, con riguardo all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico. Viene innanzitutto stabilito che tutti i decreti interministeriali oggetto di rinvio devono essere emanati nel termine massimo di tre mesi. **Come richiesto dalla V Commissione della Camera nella prima**

condizione posta dal parere del 27 ottobre 2011 è previsto che sugli schemi dei suddetti decreti esprimano il parere le competenti Commissioni parlamentari.

Si stabilisce poi, al comma 2, che l'adeguamento dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità si avrà nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, al comma 3, che le università dovranno adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro la data massima del 1° gennaio 2014.

Il comma 4 stabilisce che per gli atenei che **adottano** la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro 1° gennaio 2013 vi può essere un incentivo a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, per gli esercizi 2011 e 2012, nell'ambito degli stanziamenti disponibili e senza la previsione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. **La disposizione è stata modificata secondo le indicazioni contenute nella terza osservazione posta dal parere della VII Commissione della Camera stabilendo che l'assegnazione dell'incentivo è subordinata all'adozione (e non al mero impegno ad adottare) del nuovo sistema di contabilità.**

L'**articolo 8** si focalizza sugli obblighi di trasparenza, ponendo a carico degli atenei una serie di adempimenti pubblicitari, con l'obiettivo di ampliare la disponibilità delle informazioni, riducendo al tempo stesso gli adempimenti cui gli atenei sono sottoposti.

L'**articolo 9** istituisce la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università. **Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca emanato entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento (l'indicazione di un termine preciso per l'adozione del decreto è stata inserita in osservanza di quanto precisato nella seconda osservazione del parere della 7° Commissione del Senato del 9 novembre 2011)** e ha mandato triennale.

La Commissione si occupa della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al presente decreto, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonché del monitoraggio all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale negli atenei.

La disposizione in esame è stata modificata secondo le condizioni poste dalla V Commissione della Camera nel citato parere, inserendo la precisazione che l'organismo in questione è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

È stata altresì recepita la prima osservazione posta dal citato parere della VII Commissione della Camera - prevedendo un supporto del Ministero nella sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile attraverso l'organizzazione di seminari di studio e occasioni di incontro e confronto tra gli atenei - e la settima osservazione posta dal parere della VII Commissione del Senato con alcune precisazioni in merito alla composizione dell'organismo.

L'**articolo 10** disciplina la fase transitoria (fino al 1° gennaio 2014) per gli atenei che non adottano fin da subito il bilancio unico e la contabilità economico-patrimoniale.

Il comma 1 stabilisce che gli atenei dovranno comunque attenersi ai principi di contabilità finanziaria e agli schemi di bilancio che saranno definiti con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze. Si evidenzia, con riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo in esame, che si è ritenuto opportuno definire, solo per la fase transitoria e in attesa della completa attuazione della presente riforma, dei principi contabili specifici di natura finanziaria ai quali gli atenei debbono attenersi al fine di riservare, nella fase di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità

economico patrimoniale, particolare attenzione alla contabilizzazione di alcune poste e al relativo trattamento, per tutelare, anche nel periodo transitorio, la stabilità dei bilanci. Il decreto in parola non si sovrappone, dunque, al decreto interministeriale di cui all'articolo 2, che interessa in modo specifico le università che hanno già adottato o adotteranno in tempi brevi, la contabilità economico patrimoniale, ma costituisce disciplina fondamentale di riferimento per le università che non riusciranno nell'immediato ad adottare il nuovo sistema contabile.

Tuttavia, tenendo conto del limite massimo stabilito per il passaggio alla contabilità economico patrimoniale, stabilito per il 1° gennaio 2014, viene qui previsto che gli atenei si attivino fin da subito per la predisposizione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, secondo lo schema e i principi di cui all'art. 2 del presente decreto. Il termine in esame è stato stabilito analizzando, in modo empirico, la situazione contabile degli atenei ad oggi esistente.

Alla disposizione sono state apportate lievi modifiche volte a garantirne maggior chiarezza.

Da ultimo, l'**articolo 11** prevede alcune abrogazioni e rettifiche di norme non più applicabili alla luce del nuovo assetto di *governance* delle università e del nuovo sistema contabile disciplinato nel presente decreto. In particolare, le abrogazioni indicate al primo comma si rendono necessarie per via dell'introduzione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e del bilancio unico d'esercizio.

La modifica apportata all'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 è legata a una più puntuale specificazione dei limiti di indebitamento delle università, in attesa di definire il nuovo indicatore previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La modifica apportata al successivo comma 7 è dovuta alla necessità di semplificare e rendere coerente con la nuova *governance* l'approvazione del regolamento di finanza e contabilità, sempre soggetto al controllo ministeriale. Da ultimo, si è ritenuto di dover specificare le nuove funzioni di autonomia gestionale dei dipartimenti conseguenti all'introduzione del bilancio unico d'ateneo e del nuovo sistema contabile, nonché in coerenza con il nuovo sistema di governo, articolato per centri di costo e finalizzato all'elaborazione di un unico documento finale, laddove i dipartimenti, nel sistema stabilito all'articolo 86, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, adottavano un proprio documento di bilancio – a preventivo e a consuntivo – non più compatibile con la nuova strutture e le nuove funzioni a questi attribuite.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento normativo si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: *“Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*; dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*; dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, recante: *“Università non statali legalmente riconosciute”* ed in particolare l’articolo 3 relativo al contributo chiesto allo Stato da parte delle università o istituti superiori non statali.

Ma più in particolare, l’intervento normativo si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, dell’articolo 5, comma 1, lett. b), con cui è revisionata la disciplina concernente la contabilità e successivo comma 4, lett. a) con cui vengono introdotti un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico ed il bilancio consolidato di ateneo, sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La vigente disciplina prevede criteri insufficienti per la corretta individuazione della situazione patrimoniale e della valutazione dell’andamento complessivo della gestione delle università e non prevede un bilancio unico e consolidato degli atenei. Tali circostanze non garantiscono appieno la qualità del *“Sistema universitario”* nel suo complesso, anche con riferimento agli standard minimi europei. Le informazioni sono state assunte dai dati già in possesso del Ministero e desunti dalle specifiche indagini conoscitive effettuate con riferimento al funzionamento delle università.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In primo luogo occorre introdurre un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico ed il bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell’istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI. Occorre, in buona sostanza, risolvere le problematiche legate alla scarsa funzionalità degli strumenti contabili in uso in ordine alla trasparenza dei dati contabili ed alla garanzia di informazioni a supporto della gestione delle università. Superare, quindi, tali criticità per una valutazione dell'andamento complessivo della gestione, nonché della reale situazione economico-patrimoniale delle università e con ciò fornire una adeguata e moderna offerta formativa che risponda più appieno alle esigenze della collettività e dell'utenza, anche con riferimento agli standard minimi europei ed internazionali ed alla "concorrenza" con gli Atenei al di fuori del territorio nazionale.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare con l'intervento è la revisione degli strumenti contabili, di comunicazione economico-finanziaria e di controllo di gestione degli atenei. Più in particolare, occorre introdurre un nuovo e più moderno sistema contabile che, nel prefiggersi di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, possa garantire appieno una rilevazione di dati omogenei che rendicontano le attività svolte dalle università, anche al fine di comparazione e valutazione successiva.

In particolare, tali innovazioni consentiranno:

- l'individuazione della situazione economico-patrimoniale;
- la valutazione dell'andamento complessivo della gestione degli atenei;
- garantire l'omogeneità delle procedure contabili e dei dati al fine di analisi e confronti;
- l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica, nonché di un budget economico e degli investimenti unico autorizzatorio;
- il superamento del sistema di rilevazioni in contabilità finanziaria;
- l'introduzione del bilancio unico di ateneo, a questo proposito l'obiettivo innovativo dell'intervento è di salvaguardare l'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, incentivando ulteriormente la capacità di sviluppo dei rapporti con il sistema economico pubblico e privato;
- l'introduzione del bilancio consolidato degli atenei con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica.

In buona sostanza, il nuovo sistema si pone, nell'immediato, l'obiettivo di garantire la stabilità economica del sistema ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità che possono portare alle situazioni di dissesto finanziario degli atenei, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inoltre, l'intervento normativo mira a garantire, altresì, l'omogeneità degli strumenti di contabilità esterna, tesi a rispondere alle necessità informative del Governo, del Parlamento e degli *stakeholders* ed al tempo stesso garantire una maggiore efficacia degli strumenti di governo degli atenei per rispondere alle complesse sfide cui essi oggi sono sottoposti. Per raggiungere tali obiettivi, l'intervento è stato armonizzato con quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 2010, n. 196 recante: "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" che mira al raccordo e

all'uniformità delle regole contabili delle amministrazioni pubbliche, al fine di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale, che verrà istituita anche ai fini della revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, provvederà ad un monitoraggio costante delle azioni intraprese dalle università e degli obiettivi raggiunti.

Nel dettaglio gli indicatori che consentiranno in grado di raggiungimento degli obiettivi, sostanzialmente, saranno:

- il rapporto tra le università che di fatto hanno introdotto il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale con il totale generale delle università esistenti;
- l'effettiva omogeneità delle procedure contabili e dei dati al fine di analisi e confronti.

Va da sé che allorquando tutte le università avranno affrontato ed effettuato in concreto il cambiamento l'obiettivo, di fatto, verrà raggiunto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici sono le università, che attualmente sono n. 95, di cui n. 59 università statali; n. 2 università statali per stranieri; n. 6 Istituti ad ordinamento speciale statali; n. 17 università non statali; n. 11 università telematiche.

Sono, altresì, destinatari dell'intervento studenti; la Comunità scientifica; gli enti finanziatori pubblici e privati; i creditori delle università; i Dipendenti delle università e le comunità locali.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento normativo ha tenuto conto della propria esperienza istituzionale ed ha fatto proprie i contributi apportati da uno specifico Gruppo di lavoro istituito in data 8 luglio 2010 presso la Direzione Generale dell'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, da rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Convegno Permanente dei Direttori e dei Dirigenti dell'Università (CODAU) e da esperti in materia.

Il Gruppo di lavoro, riunitosi a tutt'oggi nei mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2010, nonché gennaio, marzo e aprile 2011, aveva i seguenti obiettivi:

- effettuare una ricognizione delle pratiche contabili adottate dalle università italiane;
- supportare e coordinare la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale in corso presso alcune università statali;
- coordinare il lavoro per la definizione dei principi contabili e degli schemi di bilancio per le università italiane che adottano la contabilità economico-patrimoniale, con l'analogo lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro sulla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- formulare una proposta tecnica per la determinazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio per le università che adottano la contabilità economico-patrimoniale.

Dall'esito delle riunioni è emerso un quadro chiaro del sistema universitario e le basi per la stesura dell'intervento normativo. In particolare, il Gruppo di Lavoro, nell'individuare gli obiettivi da raggiungere ai fini del superamento delle criticità sopra evidenziate, che hanno portato all'adozione dell'intervento, ha anche indicato all'interno degli stessi quali possano essere, in concreto, gli indicatori che consentiranno alla istituzione Commissione per la contabilità economico-patrimoniale il monitoraggio delle azioni intraprese dalle università, la revisione e l'aggiornamento dei principi contabili e gli schemi di bilancio. Detto contributo è stato quindi armonizzato con la stesura primaria dell'intervento, veicolandone la stesura finale e lo stesso confluirà, successivamente, nei decreti interministeriali in esso richiamati.

Sui contenuti dell'intervento sono stati acquisiti i pareri delle competenti commissioni V e VII della Camera dei Deputati e 5° e 7° del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 27 ottobre 2011, 14 dicembre 2011, 26 ottobre 2011 e 9 novembre 2011. Le condizioni rese nei suddetti pareri sono state tutte recepite nella stesura del testo finale mentre, per quanto riguarda le osservazioni, sono state recepite la prima e la terza contenute nel parere della VII Commissione della Camera, la prima del parere della 5° Commissione del Senato, parte della seconda e la settima contenute nel parere della 7° Commissione del Senato. In particolare, nel recepire le citate osservazioni, sono stati modificati gli articoli 7 e 9 dello schema di provvedimento inserendo alcune precisazioni sulle modalità di erogazione dell'incentivo premiale alle università che adottano la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro 1° gennaio 2013, sulle modalità di costituzione della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale e sul supporto Ministeriale alla sperimentazione e implementazione del nuovo sistema contabile.

Per quanto riguarda le osservazioni non recepite, le ragioni della scelta effettuata sono in gran parte giustificate dal fatto che si richiamano profili tecnici della materia che saranno disciplinati nel successivo decreto legislativo attuativo della restante parte della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 4 della legge n. 240 del 2010 (prima osservazione della 7° Commissione del Senato) o nei documenti contabili predisposti dalle singole università (così per le osservazioni terza e quarta della 7° Commissione del Senato e seconda della VII Commissione della Camera) oppure si tratta di richieste di precisazioni già contenute nel testo (così per la seconda osservazione della 7° Commissione del Senato concernente i termini di adozione dei successivi decreti ministeriali). Le osservazioni della 5° Commissione del Senato non suggeriscono modifiche al testo ma attengono piuttosto a richieste di chiarimenti in gran parte già evase. La

terza osservazione di quest'ultima Commissione ripete, nei contenuti, la condizione posta dalla VII Commissione della Camera.

Si è infine ritenuto di non recepire la sesta osservazione della 7° Commissione del Senato perché l'entità della quota premiale del Fondo di finanziamento verrà definita con il provvedimento che provvede al riparto del Fondo stesso.

Sulla stesura finale del provvedimento è stato acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

Non è stata valutata l'opzione zero, trattandosi di intervento normativo da emanarsi in attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legge primaria.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative in merito all'intervento regolatorio, poiché ha rilevato, sulla base dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro, che non sono emersi contributi alternativi significativi rispetto all'opzione esercitata.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'Amministrazione attraverso i propri competenti Uffici e con il contributo del più volte citato Gruppo di Lavoro, con metodo statistico, ha valutato che l'intervento regolatorio raggiunge gli obiettivi prefissati e gli indicatori del grado di raggiungimento degli stessi appaiono adeguati sia al monitoraggio costante sia alla stesura della VIR. La misurazione degli effetti avverrà con metodo statistico valutando la totale omogeneità degli strumenti di contabilità tesi a rispondere alle necessità informative del Governo, del Parlamento degli *stakeholders*.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento normativo. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché, come già osservato, lo stesso si prefigge di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei che rendicontano le attività svolte, anche al fine di comparazione e valutazione.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Le università statali hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e le procedure informatizzate definite dai medesimi Ministeri, i seguenti documenti contabili:

- il bilancio unico di esercizio a preventivo autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
- il bilancio unico di esercizio a consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
- il bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Nella fase transitoria, ovvero nel triennio 2011-2013, in attesa del passaggio definitivo alla contabilità economico-patrimoniale, dovranno essere trasmessi i documenti di cui all'articolo 10, comma 1, ed in particolare: bilancio di previsione e consuntivo. Occorre precisare al riguardo che le università già trasmettono i documenti di cui all'art. 10, comma 1, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso procedure informatizzate definite dal Ministero stesso. Resta fermo che gli stessi documenti, ovvero le informazioni contabili ivi contenute, confluiranno nella banca dati unitaria prevista dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le università non statali hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e le procedure informatizzate definite dal medesimo Ministero, i seguenti documenti contabili:

- il bilancio unico di esercizio a consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
- il bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Infine, il bilancio unico d'esercizio a consuntivo, e nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il rendiconto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale delle università. Non sono previsti ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari che determinano costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che la stessa ha

fatto proprie le analisi e le attività svolte dal Gruppo di Lavoro, ampiamente confluite nell'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove disposizioni contabili.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, le università, gli Istituti universitari, il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ed il Convegno Permanente dei Direttori e dei Dirigenti dell'Università (CODAU).

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico. In particolare Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università, appositamente nominata, ai

fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale. La Commissione è composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Convegno Permanente dei Direttori e dei Dirigenti dell'Università (CODAU) e da esperti del settore. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporrà una banca dati unitaria ove verranno raccolti tutti i dati contabili e dalle quale potranno emergere, attraverso un costante monitoraggio e con il supporto della Commissione, eventuali criticità legate al passaggio ai nuovi strumenti contabili. Al fine di poter accompagnare il cambiamento verrà dato un supporto costante alle università.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Nel dettaglio la verifica riguarderà:

- il rapporto tra le università che di fatto hanno introdotto il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale con il totale generale delle università esistenti;
- l'effettiva omogeneità delle procedure contabili e dei dati al fine di analisi e confronti.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame introduce, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo e secondo i criteri stabiliti allo stesso articolo 5, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nuovi strumenti contabili di comunicazione economico-finanziaria e di controllo di gestione per il sistema universitario italiano, al fine di aumentarne il livello di efficienza, efficacia ed economicità. I nuovi strumenti contabili, concepiti anche per soddisfare le finalità del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, in conformità al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili", consentiranno l'immediata individuazione della situazione economico-patrimoniale e la progressiva valutazione dell'andamento della gestione degli atenei e garantiranno omogeneità ai dati contabili e all'applicazione delle procedure, al fine di agevolare analisi e confronti. Il nuovo sistema si pone, in sostanza, l'obiettivo di garantire la stabilità economica il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità.

L'attuazione delle disposizioni in esame non prevede effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In effetti, obiettivo primario del provvedimento è l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica. I costi che ne derivano sono relativi ai software e all'eventuale formazione del personale preposto all'imputazione e alla successiva elaborazione dei dati, voci di spesa attualmente già previste nei bilanci degli atenei per l'utilizzo dei sistemi esistenti e da sostituire. Pertanto, mentre la spesa per i nuovi software sostituirà quella che attualmente grava sugli atenei per i sistemi contabili in uso, le eventuali spese di formazione del personale verranno soddisfatte con le risorse ad oggi già riservate alla medesima finalità, anche se per obiettivi formativi diversi.

Si evidenzia che l'art. 7, comma 4, prevede incentivi a valere sul fondo di finanziamento ordinario annuale (FFO) per gli atenei che adottano la contabilità economico-patrimoniale entro il 1° gennaio 2013. In merito si sottolinea che, nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, i criteri di ripartizione del suddetto Fondo vengono definiti dal Ministro il quale può destinare le stesse a interventi specifici in sostituzione di altri previsti negli anni precedenti ovvero prevedere la destinazione di una quota del Fondo per interventi straordinari, nell'ambito dei quali potrebbe rientrare l'incentivo per l'introduzione del nuovo sistema contabile, stimato, in prima approssimazione, in complessivi Euro 500.000,00.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Obiettivo da realizzare con l'intervento normativo è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste, la revisione degli strumenti contabili, di comunicazione economico-finanziaria e di controllo di gestione degli atenei ma, soprattutto, perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità, avviata con la riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*.

In particolare, i nuovi strumenti contabili consentiranno:

- l'individuazione della situazione economico-patrimoniale;
- la valutazione dell'andamento complessivo della gestione degli atenei;
- di garantire l'omogeneità delle procedure contabili e dei dati, al fine di effettuare analisi e confronti.

In buona sostanza, il nuovo sistema si pone l'obiettivo di garantire la stabilità economica del sistema ed il controllo delle dinamiche della spesa, evidenziando con tempestività potenziali situazioni di criticità che possono portare alle situazioni di dissesto finanziario degli atenei, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Inoltre, l'intervento normativo mira a garantire l'omogeneità degli strumenti di contabilità esterna, tesi a rispondere alle necessità informative del Governo, del Parlamento e degli *stakeholders* ed al tempo stesso garantire una maggiore efficacia degli strumenti di governo degli atenei, per rispondere alle complesse sfide cui essi oggi sono sottoposti. Peraltro, l'intervento è stato armonizzato con quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 2010, n. 196 recante: *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*, che mira al raccordo e all'uniformità delle regole contabili delle amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di garantire che tale coordinamento tenga conto delle peculiarità delle attività universitarie e del percorso innovativo già avviato da molte di esse in questi anni. Più in generale il nuovo sistema contabile, nel prefiggersi di salvaguardare l'autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati omogenei che rendicontano le attività svolte anche al fine di comparazione e valutazione, ha come obiettivo:

- l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica, nonché di un budget economico e degli investimenti unico autorizzatorio;
- il superamento del sistema di rilevazioni in contabilità finanziaria;
- l'introduzione del bilancio unico di ateneo, (a questo proposito l'obiettivo innovativo dell'intervento è di salvaguardare l'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, incentivando ulteriormente la capacità di sviluppo dei rapporti con il sistema economico pubblico e privato);
- l'introduzione del bilancio consolidato degli atenei con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica.

L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Università", attraverso miglioramenti delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 5, comma 1, lett. b), con cui è revisionata la disciplina concernente la contabilità e del successivo comma 4, lett. a) con cui viene introdotto un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico ed il bilancio consolidato di ateneo, sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento vigente, in quanto l'intervento, al fine di garantire trasparenza ed omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione delle università, rivede gli strumenti contabili, di comunicazione economico-finanziaria e di controllo di gestione degli atenei e, pertanto, integra, modifica ed abroga le norme vigenti in materia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale per quanto attiene ai principi di cui agli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione. In particolare, per quanto attiene all'articolo 33, sesto comma, l'intervento riformando il sistema contabile delle università detta norme generali di potestà legislativa dello Stato in materia di principi generali di organizzazione universitaria e le università si dotano, nell'ambito della

propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Per quanto attiene ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 77 e 86, quinto comma, l'intervento è adottato in forza del dettato dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con cui viene stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento di prestabiliti obiettivi tra cui la revisione della disciplina concernente la contabilità delle università, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale delle stesse, fornire una maggiore trasparenza ed omogeneità e consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione dello stesso.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, così come sancito dall'articolo 117, lett. n), della Costituzione. In particolare, le norme generali e i livelli essenziali consistono nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"* laddove è stabilito, ad esempio, che le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari e le stesse sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118, prima comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione né di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento dispone l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 86 e l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* e dei commi 4 e 9, dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*. Ancorché nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione per completezza d'istruttoria si segnala che il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente: *"In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria"*; il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente: *"Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9"*; all'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole *"finanziaria"* è sostituita con *"gestionale"*.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le norme dell'intervento comportano ulteriori atti attuativi di natura non regolamentare.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 5, comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera *b*), primo periodo, e l’articolo 5, comma 4, lettera *a*);

VISTO l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l’articolo 3;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica” e in particolare l’articolo 6;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del **9 giugno 2011**;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni **V e VII** della Camera dei Deputati e **5^a e 7^a** del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data **27 ottobre 2011, 14 dicembre 2011, 26 ottobre 2011 e 9 novembre 2011;**

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (...)

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1

(Contabilità economico-patrimoniale nelle università)

1. Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica.
2. Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da:
 - a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
 - b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;**
 - c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
 - d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

3. Al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

4. Le università si dotano, nell'ambito della propria autonomia, di sistemi e procedure di contabilità analitica, ai fini del controllo di gestione.

Art. 2

(Principi contabili e schemi di bilancio)

1. Le università **per la predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2**, si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3

(Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio)

1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4

(Classificazione della spesa per missioni e programmi)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.

2. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

3. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, ~~secondo l'articolazione prevista dal piano dei conti.~~

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili.

Art. 5

*(Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale **e triennale** e bilancio unico d'ateneo d'esercizio)*

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, **e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti**, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

3. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati, di autonomia gestionale **e amministrativa**, ai quali è attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le università approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria.

5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalità e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo.

6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.

7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:

- a) per le università statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) per le università non statali: sulla base delle procedure e modalità definite dai propri statuti e regolamenti.

Art. 6
(Bilancio consolidato)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:
 - a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 - b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile;
 - c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
 - d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.

Art. 7
(Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, emana i decreti di cui all'articolo 2, all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 3. **Gli schemi dei decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.**
2. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adeguano il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 9 maggio 1989, n. 168, **come modificato dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto**, alle disposizioni di cui al presente decreto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2014.

4. A valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina una quota agli atenei che **adottano** il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico entro il 1° gennaio 2013. **Tale quota è definita annualmente nel decreto con il quale sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.**

Art. 8

(Obblighi di trasparenza)

1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalità e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Le università non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c*) e *d*), con le modalità e le procedure informatizzate definite dal Ministero.

3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le università in contabilità finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle università.

Art. 9

(Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata, con mandato triennale, senza **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università.

2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonché per il monitoraggio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. **Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio.**

3. La Commissione può procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonché dei risultati ottenuti. **Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.**

4. La Commissione è composta **da un numero massimo di nove membri, scelti tra** rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori **amministrativi** e dirigenti **delle università italiane** e da esperti del settore.

Art. 10

(Contabilità finanziaria nella fase transitoria)

1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università in contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi **del bilancio di previsione e del conto consuntivo**, definiti con decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale **e del bilancio unico d'ateneo**, le università predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, **sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.**

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) **il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma** dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente "In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria."

3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è sostituito dal seguente: "7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9."

4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola "finanziaria **ed amministrativa**" **sono** è sostituita con "gestionale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma